



Decreto Dirigenziale n. 92 del 10/09/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MARCIANISE (CE) - 2^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' " FARMACIA BERNARDO DEI
DOTTORI BERNARDO RAFFAELE E VINCENZO S.N.C." - PRESA D'ATTO NUOVA
SUDDIVISIONE DEI LOCALI -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che, con D.P.G.R.C. nr. 2639 del 25.03.1986, il dott. Raffaele Bernardo, farmacista, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 08.11.1958, c.f. BRN RFL 58S08 I233X, fu autorizzato a gestire, quale titolare, la farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Marcianise (CE), con esercizio alla Via Quercia, nr. 38;

che, il predetto titolare, con Decreto P.G.R.C. nr. 2446 del 07.03.1997, fu autorizzato a trasferire l'esercizio farmaceutico della 2^a sede del Comune di Marcianise, dai locali ubicati alla Via Quercia, nr. 38, a quelli, nuovi, siti alla Via Quercia, nr. 2 (angolo P.zza Onofrio Buccini);

VISTE

l'istanza presentata dal dott. Raffaele Bernardo, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art.7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge 4 agosto 2006, nr. 248, il trasferimento della titolarità della farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Marcianise (CE) alla Società "Farmacia Bernardo dei dottori Bernardo Raffaele e Vincenzo S.n.c.", inoltre, con la stessa domanda, comunica che la farmacia ha subito delle modifiche solo nella disposizione interna dei locali, non modificando l'accesso al pubblico;

l'atto notarile redatto il 27.07.2012 dal dott. Carlo Trifuoggi, notaio in Solofra (AV), numero di repertorio 68710, raccolta nr. 19421, registrato ad Avellino il 31.07.2012, al nr. 4385/T, mediante il quale il dott. Raffaele Bernardo e il dott. Vincenzo Bernardo, farmacista, nato a Napoli il 09.11.1983, domiciliato in Caserta alla Via S. Antonio da Padova nr. 32, c.f. BRN VCN 83S09 F839X, hanno costituito, ai fini e per gli effetti dell'art.7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge 4.08.2006, nr. 248, una società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Bernardo dei dottori Bernardo Raffaele e Vincenzo S.n.c.", in sigla "Farmacia Bernardo S.n.c.", con sede legale in Marcianise (CE) alla Via Quercia, nr. 2. Con lo stesso atto notarile il dott. Raffaele Bernardo, conferisce alla costituita società il diritto di esercizio e l'annessa azienda commerciale relativi alla farmacia. L'amministrazione e la rappresentanza della Società è affidata disgiuntamente ai soci Raffaele e Vincenzo Bernardo. La direzione tecnico – professionale della farmacia è affidata al socio Vincenzo Bernardo;

la dichiarazione di responsabilità, ai sensi degli artt. 47, 48 e 75 del D.P.R. 445/2000, con la quale il dott. Vincenzo Bernardo, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68, e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 nr.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art. 2 della L. 23.12.82 nr. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 nr.55 con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;

- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 20.05.2008 al nr. 1666;
- di essere in possesso dell'idoneità ex art. 12 legge 475/68;

il certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'A.S.L. CE/1 U.O.M.L.C. Distretto Sanitario 33, in data 06.12.2011, prot. 843;

la planimetria dei locali siti nel Comune di Marcianise (CE), Via Quercia, nr. 2, con destinazione d'uso per l'attività di farmacia, a firma del tecnico Arch. Pietro Scalera, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al nr. 1615;

il certificato igienico - sanitaria per l'attività di " Farmacia " dei locali siti in Via Quercia, nr. 2 (angolo Piazza Buccini) rilasciato dall'A.S.L. CE – U.O.P.C. Distretto 16 – Marcianise, in data 24.08.2012, al n. 1965 di protocollo;

PRESO ATTO

dell'ammodernamento e della nuova suddivisione dei locali della farmacia in conformità alla planimetria esistente, che non modifica l'accesso al pubblico;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO

di poter autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Marcianise (CE), dal dott. Raffaele Bernardo in favore della Società "Farmacia Bernardo dei dottori Bernardo Raffaele e Vincenzo S.n.c.", in sigla "Farmacia Bernardo S.n.c.", con sede legale in Marcianise (CE) alla Via Quercia, nr. 2;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare la Società in nome collettivo denominata "Farmacia Bernardo dei dottori Bernardo Raffaele e Vincenzo S.n.c.", in sigla "Farmacia Bernardo S.n.c.", con sede legale in Marcianise (CE) alla Via Quercia, nr. 2, a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Marcianise (CE), ubicata alla Via Quercia, nr. 2. Il dott. Raffaele Bernardo, farmacista, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 08.11.1958, c.f. BRN RFL 58S08 I233X, conferisce alla costituita società il diritto di esercizio e l'annessa azienda commerciale relativi alla farmacia. L'amministrazione e la rappresentanza della Società è affidata disgiuntamente ai soci Raffaele e Vincenzo Bernardo, farmacista, nato a Napoli il 09.11.1983, domiciliato in Caserta alla Via S. Antonio da Padova nr. 32, c.f. BRN VCN 83S09 F839X. La direzione tecnico – professionale della farmacia è assunta dal socio dott. Vincenzo Bernardo;

di prendere atto della nuova suddivisione dei locali della farmacia sita in Via Quercia, nr. 2 (angolo P.zza Buccini), e di autorizzare il prosieguo dell'attività previa l'effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. n.1265/34, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire ampia garanzia per un servizio ottimale;

di revocare, contestualmente, il D.P.G.R.C. nr. 2639 del 25 marzo 1986, con il quale il dott. Raffaele Bernardo, farmacista, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 08.11.1958, c.f. BRN RFL 58S08 I233X, fu autorizzato a gestire, quale titolare, la farmacia urbana 2^a sede farmaceutica della Pianta Organica del Comune di Marcianise (CE), con esercizio alla Via Quercia, nr. 2;

di trasmettere copia del presente provvedimento:
all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20,
al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice